
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Domanda giudiziale per il risarcimento dei danni spettanti al defunto fondata sulla propria qualità di erede, prova dell'accettazione tacita dell'eredità

La proposizione di domanda giudiziale avente ad oggetto il risarcimento dei danni spettanti al defunto, fondata sulla propria qualità di erede, costituisce tipica manifestazione tacita della volontà di accettare e, quindi, costituisce prova dell'accettazione dell'eredità.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13326

...omissis...

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di tardività del ricorso principale, proposta da xxx sul rilievo che il termine lungo per l'impugnazione sarebbe venuto a scadere il 14 aprile 2012, e che la notificazione del ricorso è stata richiesta solo il 16 aprile successivo.

Il termine per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., veniva a scadere non sabato 14 aprile, come afferma la resistente, bensì domenica 15 aprile, poichè la sospensione feriale dei termini processuali si protrae per 46 giorni e non per 45, tale essendo il periodo di tempo che intercorre fra il 1 luglio e il 15 settembre di ogni anno (Cass. civ. 3 giugno 2003 n. 8850; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22699, fra le tante).

Ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 4, il termine che venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, nella specie al giorno 16 aprile, in cui è stata chiesta la notifica del ricorso.

Se la richiesta fosse avvenuta il 14 aprile, il termine non sarebbe stato prorogato, non essendo applicabile al caso in esame dell'art. 155, comma 5, entrato in vigore a decorrere dal 1 marzo 2006 e applicabile alle sole cause iniziate dopo tale data.

Ma, si ripete, il conteggio dei giorni di sospensione feriale del termine, eseguito dalla resistente, è errato.

Essendo ammissibile e procedibile il ricorso principale, può essere preso in esame il ricorso incidentale tardivo xxxxxx che pone questioni logicamente preliminari.

Con il primo xxxxxx. denuncia violazione dell'art. 24 Cost., assumendo che la Corte di merito le avrebbe attribuito la responsabilità del sinistro avvalendosi esclusivamente di quanto accertato dalle sentenze penali, nel corso di un processo al quale essa non ha partecipato e nel corso del quale, quindi, non ha potuto svolgere le proprie difese.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Pur denunciando violazione di legge - peraltro in termini genericamente riferiti al solo art. 24 Cost. - la ricorrente mette in questione esclusivamente gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove sulla base dei quali la sentenza impugnata è pervenuta alla sua decisione e non risponde alle argomentazioni con le quali ha respinto le sue censure.

La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità sul rilievo che il Tribunale ha ritenuto circostanze provate, in quanto non contestate in sede civile, l'avvenuta fornitura del gas e la sua mancata odorizzazione da parte delle società a cui xxxxx è subentrata; che, quanto all'individuazione delle cause dello scoppio, ha fatto riferimento agli accertamenti svolti in sede penale (ai quali le socxxx non avevano partecipato) solo al fine di trarne argomenti di valutazione di natura indiziaria, ed ha formato il suo convincimento sulla base della valutazione complessiva delle prove raccolte in sede civile e dei suddetti elementi indiziari "fondati su circostanze obiettive, non disattese da concrete risultanze di tenore contrario, nè dedotte, nè tanto meno provate" (cfr. Sentenza impugnata, p. 8- 9).

Il motivo di ricorso non offre argomenti idonei a conferire giuridico fondamento alle censure, peraltro generiche, sollevate dal ricorrente, nè sotto il profilo della violazione di legge, nè quanto ad eventuali vizi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, che non risultano neppure specificamente enunciati.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. e T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, sull'imposta di successione, assumendo che gli eredi Cxxxxxxxa. non hanno fornito la prova della loro legittimazione ad agire in risarcimento dei danni, non avendo adeguatamente dimostrato non solo di essere eredi del danneggiato, ma anche e soprattutto di avere accettato l'eredità e pagato l'imposta di successione (all'epoca in vigore).

Il motivo è manifestamente infondato, oltre che inammissibile, poichè non risponde alle specifiche argomentazioni con cui la Corte di appello ha respinto la suddetta eccezione. Cxxxxx. sono la vedova e i figli del danneggiato, xxxxx.. In quanto tali,

sono eredi legittimi e necessari dello stesso, per espressa disposizione di legge (art. 565 c.c. e segg., art. 536 c.c. e sgg.).

Quanto alla prova dell' accettazione dell'eredità tale accettazione può essere anche tacita (artt. 474 e 476 c.c.) e la proposizione di domanda giudiziale avente ad oggetto il risarcimento dei danni spettanti al defunto, fondata sulla propria qualità di eredi, costituisce per l'appunto tipica manifestazione tacita della volontà di accettare.

L'eccezione fondata sul T.U. n. 346 del 1990, art. 48, è manifestamente infondata.

La norma richiedeva a suo tempo la presentazione della denuncia di successione; non la prova dell'avvenuto pagamento della relativa imposta, e la sentenza di appello ha accertato che la denuncia di successione è stata effettivamente prodotta in giudizio dai figli del xxxxxxxx. (p. 7 della sentenza).

Il ricorso incidentale è respinto.

Con il primo motivo del ricorso principale la C. denuncia violazione dell'art. 3 Cost., art. 1219 c.c., comma 2, artt. 2043 e 2059 c.c., per avere la Corte di appello quantificato il danno da inabilità permanente occorso al Cxxxxxxx con riferimento alla durata effettiva della vita di lui - deceduto nel corso del giudizio di primo grado - anziché attenersi alla valutazione fondata sulla probabile durata della vita media: valutazione che comporterebbe una discriminazione in danno degli eredi, nei casi in cui la liquidazione del danno non avvenga in tempi rapidi e la morte dell'infortunato sopraggiunga prima della liquidazione dei danni.

Il motivo non è fondato.

La Corte di appello si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, se al momento della liquidazione dei danni in favore degli eredi la vittima dell'illecito sia perita per causa indipendente dal sinistro, la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto, sicché la quantificazione del danno biologico subito dal defunto va correlata alla durata della vita effettiva (Cass. civ. Sez. 3, 25 febbraio 2004 n. 3806; 24 ottobre 2007 n. 22338; 31 gennaio 2011 n. 2297; 14 novembre 2011 n. 23739, fra le tante).

Le generiche censure della ricorrente, attinenti esclusivamente al dato casuale del pregiudizio da essi subito per essere il congiunto deceduto prima della liquidazione dei danni, non offrono argomento razionale e giuridicamente fondato per giustificare una diversa decisione.

Il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda di rimborso dei canoni di locazione che il xxxxxxxx avrebbe pagato negli anni successivi al 1994 a causa dell'indisponibilità dell'appartamento ove prima abitava, distrutto dall'esplosione. La ricorrente assume che la Corte di appello non ha esaminato il documento da essa prodotto, contenente la dichiarazione scritta della locatrice circa la durata della locazione fino al 1999, con indicazione dell'ammontare dei canoni pattuiti.

Il motivo è infondato oltre che inammissibile.

In primo luogo il documento asseritamente non esaminato non risulta prodotto con il ricorso, nè la ricorrente specifica se sia stato allegato al fascicolo di causa, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli altri atti e documenti, donde l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

In secondo luogo la censura attiene alla valutazione degli elementi di prova, che è rimessa alla discrezionalità della Corte di merito e che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità ove risulti correttamente motivata.

La Corte di appello ha rilevato che le ricevute di pagamento dei canoni, prodotte in giudizio dagli attori, coprono solo il periodo fino al 1994 ed ha ritenuto non sufficienti le deposizioni testimoniali relative agli anni successivi, considerato fra l'altro "che la stessa locatrice riferiva un canone diverso da quello indicato nel capitolo di prova orale" (Sentenza, pag. 15). Ha ritenuto quindi mancante la prova certa e convincente

dell'effettivo esborso richiesto per il periodo successivo, ritenendo così implicitamente ininfluenza la dichiarazione scritta proveniente da un terzo e non confermata in giudizio sotto giuramento.

Inammissibile e infondato è anche il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 143, 144, 542 e 2043 c.c., nel capo in cui la sentenza impugnata ha attribuito a tutti gli eredi il credito relativo al rimborso dei canoni di locazione, senza considerare che la spesa riguardava la residenza del nucleo familiare e i doveri di assistenza reciproca fra i coniugi, ragion per cui essa sola e non tutti gli eredi avrebbe avuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la locazione.

In primo luogo la domanda non risulta essere stata formulata nei precedenti gradi di giudizio, come hanno eccepito i resistenti Ca., e in ogni caso la sentenza impugnata non l'ha presa in esame e la ricorrente non ha specificato nel ricorso in quale sede e tramite quali atti l'avrebbe in quella sede proposta.

In secondo luogo neppure in questa sede è stata chiaramente formulata, con specifico riferimento alle norme giuridiche che dovrebbero giustificare la fondatezza.

Non si comprende se la ricorrente rivendichi somme da essa anticipate per la locazione di altra abitazione quale partecipe del nucleo familiare del danneggiato - nel qual caso farebbe valere un diritto spettante iure proprio e non nella qualità di erede, che ha fatto valere in questa sede o se voglia far valere un suo credito verso il coniuge defunto per il mancato godimento dell'abitazione; questione che riguarderebbe la divisione dell'eredità fra vedova e figli e che non costituisce oggetto della presente controversia.

In ogni caso, non ricorrono i presupposti di sostanza e di forma indispensabili perché il motivo di ricorso possa essere preso in esame.

Anche il ricorso principale deve essere respinto.

Le spese processuali si compensano fra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in considerazione della reciproca soccombenza.

Si compensano anche nei confronti dei coeredi resistenti, in considerazione della loro adesione ai primi due motivi di ricorso e dell'inconsistenza del terzo motivo.

p.q.m.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
